

DOCUMENTO SULLA
COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- giugno 2012 -

1. Premessa

Il presente documento viene adottato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Amministratori Indipendenti, in ottemperanza ed in conformità a quanto richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e di governo societario delle banche del 4 marzo 2008, dalla relativa Nota di chiarimenti del 19 febbraio 2009 nonché, da ultimo, dal documento "Applicazione delle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" della Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012, al fine di identificare la propria composizione quali-quantitativa ottimale e di individuare il profilo teorico dei candidati alla carica di Consigliere.

Per quanto non espressamente indicato, si intendono qui richiamate le norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili a FARBANCA S.p.A. (di seguito la "Banca").

2. Composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione

La composizione del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti cruciali che a questo Organo sono affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto.

Si ritiene che l'attuale numero di 9 (nove) componenti sia ottimale al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale per quanto concerne la gestione e i controlli, in considerazione sia delle attuali dimensioni e complessità dell'assetto organizzativo della Banca sia degli orientamenti strategici delineati in un orizzonte temporale di medio periodo.

A seguito della deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci del 26 luglio 2007, confermata poi dalla deliberazione assembleare assunta il 22 aprile 2010, è stato, infatti, individuato in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione – che lo Statuto vigente (art. 12) prevede variabile da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) - adeguato alle accresciute dimensioni assunte dalla Banca, nonché ai sempre maggiori compiti e impegni attribuiti all'Organo Amministrativo ed alla necessità di rispondere a tali incombenze con la presenza all'interno dell'Organo stesso di competenze e capacità diverse.

3. Composizione qualitativa del Consiglio

Sotto il profilo qualitativo, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della Banca, fermo restando il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge, dalle norme di Vigilanza per le banche e dallo Statuto sociale.

A tal fine si deve innanzitutto considerare la natura di banca telematica e di nicchia, essendo la Banca per vocazione al servizio delle imprese e dei professionisti del mondo della farmacia e della sanità, ancorché l'oggetto sociale della Banca, indicato all'art. 3 dello Statuto, preveda – più genericamente – che essa *“ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.”*

Proprio al fine del perseguimento della suddetta vocazione si auspica un'adeguata partecipazione – così come storicamente di fatto è avvenuto pur nella sua vita relativamente breve sotto questo profilo – delle diverse componenti della base sociale e di diverse professionalità, anche in termini di tipologia e varietà di competenze ed esperienze, richieste dalle strategie perseguite e dal contesto in cui la Banca opera, attraverso la presenza in Consiglio – anche tenendo eventualmente in considerazione le cosiddette “quote di genere” - di (i) farmacisti (con ruoli gestionali in una farmacia), medici, e di altri rappresentanti del mondo della farmacia e della sanità (ii) commercialisti ed altri professionisti che forniscano un supporto gestionale specializzato agli operatori del settore , (iii) esponenti che abbiano, anche in passato, rivestito ruoli di rilievo (quali presidente, vicepresidente) nelle associazioni di categoria , (iv) esponenti del settore assicurativo e finanziario, (v) personalità del mondo accademico con competenze in particolare nel settore bancario o della sanità.

La composizione dell'Organo deve, infatti, assicurare al contempo coerenza e unità di indirizzo alla conduzione aziendale e adeguata rappresentanza alle istanze dei settori di attività.

Con particolare riferimento alla figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, così come indicato nell'art. 22, secondo comma, dello Statuto *“Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento agli organi delegati, si pone come interlocutore degli organi interni di controllo.”*. Stante tali funzioni di guida dell'intero Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve esercitare una *team leadership*, aperta,

informata e preparata, corretta ed equilibrata, in grado di stimolare e raggiungere un adeguato coinvolgimento dei Consiglieri nell'approfondire e dibattere i temi posti all'ordine del giorno.

La composizione del Consiglio di Amministrazione, poi, deve prevedere un rapporto appropriato tra Consiglieri esecutivi e non esecutivi e indipendenti.

Considerato che gli Amministratori non esecutivi svolgono la funzione di contrappeso nei confronti degli esecutivi e del *management* della Banca e favoriscono la dialettica interna, così come indicato nell'art. 12 dello Statuto almeno 2 (due) componenti devono essere non esecutivi¹.

I Consiglieri non esecutivi, ai quali non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi, devono:

- acquisire, avvalendosi dei comitati interni, informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale, dal management, dalla revisione interna e dalle altre funzioni di controllo;
- non essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società ed evitare situazioni di conflitto di interessi;
- essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo;
- partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni interne di controllo e di gestione dei rischi (in particolare revisione interna e controllo di conformità).

Inoltre, così come indicato nell'art. 12 dello Statuto, almeno 2 (due) Amministratori² devono essere indipendenti e vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Banca e in modo coerente

¹ Le Disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008 nonché la successiva Nota di chiarimenti del 19 febbraio 2009 definiscono come componenti non esecutivi coloro che non sono membri del comitato esecutivo, non siano destinatari di deleghe e non svolgano, neppure di fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa; la predetta definizione consente di individuare a contrario anche i componenti esecutivi. A fini esemplificativi, sono da considerarsi esecutivi anche i consiglieri che rivestono incarichi direttivi nella banca o in società controllate ovvero hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all'organo collegiale sull'attività svolta.

² Devono possedere i requisiti di indipendenza almeno uno dei Consiglieri, per il caso in cui il Consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri sino a sette, ovvero due negli altri casi; tali componenti del Consiglio possono coincidere con quelli non esecutivi.

con gli obiettivi di sana e prudente gestione. Essi devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'Organo di appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo.

Nelle more dell'adozione del regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 26 del Testo Unico Bancario, la Banca ha indicato nel proprio Statuto (art. 12) la definizione di indipendenza che intende applicare. Nello specifico il nostro Istituto intende per non indipendenti, i Consiglieri che:

- direttamente o indirettamente, abbiano o abbiano avuto nell'esercizio precedente con la Banca o con le società da questa controllate o soggette a comune controllo relazioni commerciali, creditizie o professionali che ne compromettano l'indipendenza;
- rivestano la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Banca, o nelle società che la controllano o in quelle soggette a comune controllo;
- siano soci o Amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della Banca;
- siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Il Consiglio, compresi i componenti non esecutivi, deve inoltre poter esprimere una adeguata conoscenza:

- del *business* bancario;
- delle dinamiche del sistema economico-finanziario;
- della regolamentazione della finanza;
- delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria.

Si richiede, altresì, che ogni Amministratore:

- sia pienamente consapevole del proprio ruolo strategico nonché dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni svolte;
- sia dotato di autorevolezza e professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- dedichi tempo e impegno adeguati alla complessità del proprio incarico garantendo la frequenza assidua e propositiva alle riunioni e la consultazione del materiale di supporto agli argomenti all'ordine del giorno;

-
- sia consapevole e condivida la *mission* della Banca al servizio delle imprese e dei professionisti del mondo della farmacia e della sanità.

Il Consiglio auspica la realizzazione di momenti formativi da riproporsi periodicamente.

Le specifiche competenze e l'autorevolezza dei Consiglieri dovranno essere comunque tali da garantire un apporto significativo nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

Bologna, 28 giugno 2012

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
dott. Cesare Enrico Marrè

